

**COMUNE DI BORGO TICINO**  
**PROVINCIA DI NOVARA**



Delibera N° 1

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MARTIRI 13 AGOSTO 1944 – COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL  
PROCEDIMENTO PENALE N. 392/10 R.G.N.R.-----  
-----

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano		PRESENTI	ASSENTI
ING. GALLO FRANCESCO	Sindaco	X	
ORLANDO GIOVANNI	Assessore	X	
BUSCHINI ROBERTO	Assessore	X	
DE NARDO CAROLINA	Assessore	X	
ZAMPAGNI SILVIA	Assessore	X	
TOTALE N.		5	

Assenti giustificati risultano i signori: .....

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dr. Michele Gugliotta che verbalizza;

Riconosciuto la validità della seduta l'ing. Gallo Francesco nella sua qualità di Sindaco

Assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: MARTIRI 13 AGOSTO 1944 – COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 392/'10 R.G.N.R.**

*LA GIUNTA COMUNALE*

PREMESSO CHE:

- il Comune di Borgo Ticino, mediante delibera n. 137, adottata dalla Giunta comunale il 20.12.2007, sulla base del fascicolo rinvenuto nell'archivio scoperto a palazzo Cesi nel 1994 e poi trasmesso alla Procura Militare della Repubblica di Torino ( n° 334 (23/21) R.G. n°1674) a carico di *Ignoti militari delle SS. ed ignoti militari della X^ MAS* relativo all'eccidio di 12 giovani consumato a Borgo Ticino il 13.08.1944, deliberava a che l'Ente, in qualità di persona offesa e danneggiata dal reato, tutelasse le proprie ragioni avanti all'Autorità giudiziaria, al fine di addivenire all'accertamento dei fatti;
- sulla base della predetta delibera il Comune di Borgo Ticino si faceva promotore, a fianco a dieci familiari delle vittime dell'eccidio nazifascista, di un'istanza di riapertura delle indagini, depositata presso la Procura Militare della Repubblica di Torino in data 19.03.2008;
- a seguito della soppressione del predetto Ufficio giudiziario la competenza a trattare le investigazioni su codesti fatti veniva assunta dalla Procura Militare della Repubblica di Verona la quale, proseguendo nel lavoro investigativo avviato, disponeva il passaggio del procedimento da fatti costituenti reato a carico di ignoti (n. 21/'08 mod. 44) a fatti costituenti reato a carico di persone note (n. 392/'10 RGNR mod.21);
- venivano dunque iscritti nel registro degli indagati Schomburg Heinz nato il 28.09.1914 a Barsinghausen/Bassa Sassonia (D) e Wadenpfuhl Ernst nato il 18.01.1915 a Offenbach (D), il primo dei quali decedeva con la conseguente declaratoria di estinzione del reato nei suoi confronti;
- fino al mese di novembre del 2011 risulta dunque essere stato pendente presso la Procura Militare di Verona il procedimento penale n. 392/'10 RNR mod. 21 avente ad oggetto i fatti di eccidio consumati dall'80° Reparto d'Assalto della Marina (MEK 80) nel territorio del Comune di Borgo Ticino (NO) il 13.08.1944;
- all'esito delle indagini preliminari, in data 24.11.2011 i Pubblici Ministeri della Procura Militare di Verona Dr. Bruno Alberto Bruni e Dr. Enrico Peluso firmavano la richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 416, 417 c.p.p., 261 c.p.m.p. e 130 norme att. coord. tr. c.p.p., depositata (29.11.2011) presso la cancelleria del GIP presso il Tribunale Militare di Verona, nei confronti di:

a) WADENPFUHL Ernst, nato il 18.01.1915 a Offenbach (D) e residente a Brema (D), in Vor Stephanitor n. 8, all'epoca Sottotenente di Vascello della riserva, appartenente all'80° Reparto d'Assalto della Marina (MEK 80),

Per il reato di:

“Concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata (artt. 61 nn. 1 e 4, 81 cpv., 110, 112 comma 1 nn. 1 e 3, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.; artt. 47 nn. 2 e 3, 58 comma 1 cpmp, 13 e 185 cpmg), perché, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle Forze Armate del Terzo Reich di Germania, nemiche dello Stato italiano, quale militare con funzioni di comando, con il grado di Sottotenente di Vascello della riserva in servizio all'80° Reparto d'Assalto della Marina (MEK 80), operando in concorso con altri militari appartenenti ad altri reparti dell'Esercito del Terzo Reich di Germania, secondo la sua specifica qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque rafforzando i concorrenti nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del comando d'appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque e sempre aderendo al programma criminale, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi

nell'ambito e con finalità di ampie operazioni punitive contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di dodici privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari.

Con le aggravanti:

- di cui all'art. 47 n. 2 cpmp, per il grado rivestito,
- di cui all'art. 47 n. 3 cpmp, per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,
- di cui all'art. 58 co.1 cpmp, per esser concorsi nel reato con inferiori in grado,
- di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 cp, per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,
- di cui all'art. 112 co 1 n. 3 cp, per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,
- di cui all'art. 61 n. 1 cp per aver commesso il fatto per motivi abietti,
- di cui all'art. 61 n. 4 cp per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime, e
- di cui all'art. 577 n. 3 cp, per aver commesso il fatto con premeditazione. Fatto commesso il 13 agosto del 1944 in Borgo Ticino (Novara)".
- avendo con decreto in data 2.12.2011 il Giudice fissato l'udienza preliminare per il giorno 10 febbraio 2012 alle ore 9.30 presso il Tribunale Militare di Verona (aula GIP/GUP, Strada Porta Palio n. 55 Verona) in relazione alla sovracitata richiesta di rinvio a giudizio cui seguiva la notifica del relativo avviso;
- dal capo di imputazione contestato e dalle fonti di prova raccolte nel corso delle indagini preliminari, raccolte nei faldoni da I a X del fascicolo di indagine, risulta che l'eccidio di cui è accusato a titolo di concorso il Sottotenente Ernst Wadenpfohl risulta essere stato consumato nel territorio del Comune di Borgo Ticino (NO) il 13 agosto del 1944 e che in esecuzione dell'eccidio risultano essere stati trucidati Cerutti Cesare Mario Francesco, Ciceri Luigi, Fanchini Giovanni Battista, Gattoni Rinaldo, Luchetta Alberto Francesco, Meringi Giuseppe Tarcisio, Nicola Narciso, Paracchini Olimpio Giovanni, Pizzamiglio Benito, Silvestri Andes, Tognoli Cesare e Tosi Francesco;
- il Comune di Borgo Ticino (NO) nella cui piazza centrale è stato eseguito il 13 agosto del 1944 l'eccidio nazifascista da parte dell'imputato sovracitato, deve ritenersi direttamente danneggiato dal reato nella sua personalità di ente territoriale uti singulus in forza del richiamo al "soggetto" operato dall'art. 74 c.p.p. rispetto al termine "persona" di cui all'art. 22 c.p.p. abr. e quale concorrente alla lotta di liberazione dal nazifascismo ed all'affermazione dei valori confluiti nella Costituzione della Repubblica (art. 114 Cost.) che fonda la sua personalità nella democrazia diffusa e partecipata (art. 1 e segg. - Principi fondamentali della Carta Costituzionale);

CONSIDERATO il capo di imputazione formulato dall'Organo dell'Accusa, va precisato che gli eccidi che colpiscono la comunità ed il territorio del Comune di Borgo Ticino (NO) rientrano, contemporaneamente, nella categoria dei reati contro la persona, nonché in quella dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, secondo un'oramai consolidata giurisprudenza sia di merito, che di legittimità;

RICHIAMATO il contenuto delle delibere n. 137 e n. 75 adottate, rispettivamente, dalla Giunta comunale il 20.12.2007 ed il 16.06.2011 e confermando la nomina dell'Avv. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna;

RITENUTO, peraltro, l'urgente necessità di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Borgo Ticino (NO) nel procedimento penale di cui trattasi;

PRESO ATTO del parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

OSSERVATO la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole.

## DELIBERA

1. di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 392/'10 R.G.N.R. (n. 617/'11 R.G. GIP) pendente avanti al Tribunale Militare di Verona, Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare (udienza fissata il giorno 10 febbraio 2012 ore 9.30 ed udienze, eventualmente, successive) nei confronti di WADENPFUHL Ernst, nato il 18.01.1915 a Offenbach (D), residente in Brema (D), Vor Stephanitor n. 8, all'epoca Sottotenente di Vascello della riserva appartenente all'80° Reparto d'Assalto della Marina (MEK 80), responsabile, a titolo di concorso, dell'eccidio di Borgo Ticino (NO) del 13 agosto del 1944, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Comune di Borgo Ticino (NO);
2. di confermare la nomina come difensore dell'Ente comunale nella suddetta vertenza, con ogni più ampia facoltà di legge, dell'Avv. Andrea Speranzoni, penalista, con Studio sito in Bologna in Viale A. Aldini n. 88 (CF: SPRNDR71B16L736W, P.I.: 02223511201), quale difensore e procuratore speciale del Comune di Borgo Ticino (NO), nel procedimento penale n. 392/'10 R.G.N.R.(n. 617/'11 R.G.GIP) in cui risulta imputato WADENPFUHL Ernst, nato il 18.01.1915 a Offenbach (D), residente in Brema (D), Vor Stephanitor n. 8, all'epoca Sottotenente di Vascello della riserva appartenente all'80° Reparto d'Assalto della Marina (MEK 80), affinché – previa procura speciale rilasciata dal Sindaco – provveda alla costituzione di parte civile e ad ogni singolo atto necessario e/o opportuno all'esercizio della predetta azione civile nel processo penale sopra indicato, occorrendo, anche nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio, nonché alla difesa in giudizio delle ragioni del Comune di Borgo Ticino (NO) con facoltà di proporre impugnazione in ogni stato e grado del processo e resistervi, nominare sostituti processuali e compiere ogni altra attività utile e/o necessaria relativamente all'accertamento dei fatti per cui è causa, all'affermazione delle responsabilità ed alle richieste di condanna a fini risarcitori;
3. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Gallo Francesco

IL SEGRETARIO

F.to Gugliotta Dr. Michele

---

**Parere di regolarità tecnica e contabile**

ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si assume l'impegno di spesa n° .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....//.....

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Zucchelli Virginia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che controfirma;

**CERTIFICA**

- CHE copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO

.....

.....

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il .....:  
◇ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
◇ perché dichiarata immediatamente eseguibile;  
◇ per decorrenza dei termini dalla ricezione dell'atto inviato al CO.RE.CO.

Borgo Ticino, il .....

IL SEGRETARIO

.....

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, il .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....